



ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

IL RESPONSABILE UFFICIO STUDI GIURIDICI

POSSIBILE IL LAVORO OLTRE LE 10 ORE GIORNALIERE NEL PUBBLICO IMPIEGO

E' possibile, anche se con le dovute cautele, per il pubblico dipendente, e quindi anche per l'operatore di Polizia Locale, lavorare oltre le 10 ore giornaliere, in quanto il D.Lgs. 66/2003 si applica anche alla PA ed in particolare alla Polizia Locale non rientrando nelle esclusioni di cui all'art. 2. E' quanto si evince dal parere dell'Aran n. 8783/2019 del 22 novembre dell'anno scorso.

Secondo l'Agenzia, infatti, il D.Lgs. 66/2003, che ha dato un assetto organico ed integrativo all'intera materia dell'orario di lavoro, ha garantito un ampio spazio di intervento all'autonomia collettiva. A tal proposito, l'art.38, comma 6, del CCN L del 14.9.2000 si limita a fissare un limite massimo giornaliero alla durata della prestazione lavorativa resa dal dipendente. Infatti in tale articolo viene stabilito che la prestazione, a qualunque titolo resa, sia come lavoro ordinario che come straordinario, **non può superare il tetto massimo consentito di 10 ore giornaliere.**

Tuttavia, l'inciso "*di norma*" contenuto nella clausola contrattuale, consente una certa elasticità nell'applicazione della stessa; ovviamente deve trattarsi di esigenze organizzative eccezionali e imprevedibili e in alcun modo deve tradursi in una regola di carattere ordinario. Si tratta, quindi, in relazione ai singoli casi concreti determinatisi, di individuare le condizioni contingenti, e perciò eccezionali ed imprevedibili. Secondo l'Agenzia si deve trattare di "**reali esigenze organizzative non altrimenti tutelabili**"

In altri termini, può accadere che in determinate situazioni sia giustificato il ricorrere ad una prestazione superiore alle 10 ore.

Infine questo orientamento deve comunque tenere conto della nozione di riposo giornaliero: cioè **il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.** Si tratta di un diritto che il legislatore ha previsto a tutela del recupero delle energie psico-fisiche del dipendente.

Il mancato rispetto di quanto sopra, secondo l'ARAN, potrebbe condurre a conseguenze giudiziarie, trattandosi di inadempimento contrattuale e di norme, si legge nel parere, volte alla tutela psico-fisica del lavoratore.

**IL RESPONSABILE
VICE PRESIDENTE NAZIONALE
Cav. Dott. Roberto Benigni**